



Il Ministro della Difesa

VISTO

l'articolo 2211-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato «Codice dell'ordinamento militare», il quale, nel determinare la disciplina transitoria sulle consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, prevede, al comma 7, che in relazione alla progressiva riduzione delle consistenze del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, sino al completo esaurimento del medesimo ruolo e comunque non oltre l'anno 2050, le dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche di cui all'articolo 800, comma 1, sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa e che il decreto è adottato in ragione dell'andamento delle consistenze del personale transitato dal ruolo speciale a esaurimento nel ruolo normale e del personale in servizio nel medesimo ruolo speciale a esaurimento;

VISTO

l'articolo 800, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, il quale stabilisce che la consistenza organica degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri è pari a 4.537 unità;

VISTO

l'articolo 821, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, il quale stabilisce che gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono iscritti nei ruoli normale, forestale e tecnico;

VISTO

l'articolo 2210-*bis*, commi 1 e 2, del Codice dell'ordinamento militare, il quale stabilisce che gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri vi permangono a esaurimento e che il grado vertice per tale ruolo è quello di colonnello;

VISTO

il quadro I (specchio B-*bis* - anno 2024) della tabella 4, di cui all'articolo 2211-*bis*, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui stabilisce le dotazioni organiche degli ufficiali in servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, a decorrere dall'anno 2024, in misura pari complessivamente a 3.627 unità;

VISTO

il quadro IV della tabella 4, di cui all'articolo 2243-*quinquies*, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, che, nel determinare il regime transitorio delle progressioni di carriera degli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, indica le consistenze organiche riferite a ciascun grado, complessivamente pari a 1.506 unità, all'esaurirsi delle quali il medesimo ruolo è da considerare soppresso;

VISTO

il decreto del Ministro della difesa 3 giugno 2022, registrato alla Corte dei conti in data 03/07/2022, n. 1791, e pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 19 del 10 luglio 2022, recante la determinazione, per

M_D ABBE6E3 REG2023 0039521 25-05-2023

- l'anno 2023, delle dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, in misura pari, complessivamente, a 3.391 unità, di cui 2.526 del ruolo normale e 865 del ruolo speciale a esaurimento, suddivise per grado;
- RAVVISATA l'esigenza di determinare, per l'anno 2024, le dotazioni organiche degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normale e speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, suddivise per grado;
- RITENUTO di assumere le dotazioni organiche del ruolo normale come previste, complessivamente e per grado, dal richiamato quadro I (specchio B-bis - anno 2024) della tabella 4, quale limite per la determinazione delle dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale a esaurimento, complessive e per grado, al fine di assicurare il rispetto della consistenza organica degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 1, del codice dell'ordinamento militare;
- CONSIDERATO che la consistenza organica di ciascun grado del ruolo speciale a esaurimento indicata dal quadro IV della tabella 4 corrisponde alla dotazione organica del medesimo grado del ruolo speciale vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;
- RITENUTO di assumere la consistenza organica di ciascun grado del ruolo speciale a esaurimento indicata dal quadro IV della tabella 4, quale limite massimo consentito per la determinazione della dotazione organica del medesimo grado del ruolo speciale a esaurimento;
- VISTO l'articolo 2214-*quinquies*, comma 5, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, sino all'anno 2023 compreso, l'Amministrazione della difesa ha facoltà di bandire concorsi per titoli per il transito nel ruolo normale degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento, ad eccezione di quelli transitati nel ruolo speciale da altro ruolo degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in possesso, alla data del 30 ottobre dell'anno in cui è bandito il concorso, dei requisiti ivi stabiliti;
- VISTO il decreto dirigenziale 6 luglio 2022 (prot. M_D AB05933 REG2022 0390029 06-07-2022), pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 19 del 10 luglio 2022, con il quale, ai sensi dell'articolo 2214-*quinquies*, commi 5 e 6, del Codice dell'ordinamento militare, è stato bandito il concorso per titoli per il transito nel ruolo normale dell'Arma dei carabinieri di n. 347 ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, con decorrenza giuridica dal 15 settembre 2023;
- CONSIDERATO che, alla data di scadenza del termine stabilito dal richiamato bando di concorso, hanno presentato domanda di partecipazione n. 8 ufficiali appartenenti al ruolo speciale a esaurimento, di cui n. 2 con il grado di tenente colonnello, n. 2 con il grado di maggiore, n. 3 con il grado di capitano e n. 1 con il grado di tenente;
- CONSIDERATO l'andamento delle consistenze degli ufficiali in servizio permanente del ruolo normale e del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri;

DECRETA

Art. 1

Dotazione organica complessiva dei ruoli normale e speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri

1. Per l'anno 2024, la dotazione organica complessiva dei ruoli normale e speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri è stabilita in 3.627 unità.

Art. 2

Dotazione organica del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri

1. Per l'anno 2024, la dotazione organica complessiva del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri è stabilita in 2.854 unità.

2. La dotazione organica di cui al comma 1 è suddivisa per grado secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.

Art. 3

Dotazione organica del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri

1. Per l'anno 2024, la dotazione organica complessiva del ruolo speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri è stabilita in 773 unità.

2. La dotazione organica di cui al comma 1 è suddivisa per grado secondo la tabella 2 allegata al presente decreto.

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, li 17 APR 2023

IL MINISTRO



ARMA DEI CARABINIERI
RUOLO NORMALE
ANNO 2024

GRADO	DOTAZIONI ORGANICHE
GENERALE DI CORPO D'ARMATA	11
GENERALE DI DIVISIONE	26
GENERALE DI BRIGATA	75
COLONNELLO	381
TENENTE COLONNELLO	816
MAGGIORE	242
CAPITANO	663
TENENTE	422
SOTTOTENENTE	218
TOTALE	2.854

ARMA DEI CARABINIERI
RUOLO SPECIALE A ESAURIMENTO
ANNO 2024

GRADO	DOTAZIONI ORGANICHE
COLONNELLO	35
TENENTE COLONNELLO	415
MAGGIORE	220
CAPITANO	89
TENENTE	14
SOTTOTENENTE	-
TOTALE	773